

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO E L'UTILIZZO DEL FONDO DI FUNZIONAMENTO PER GLI SPECIALIZZANDI

Compatibilmente con le proposte di bilancio, ogni anno l'Ateneo istituisce il fondo di funzionamento per gli specializzandi.

L'accesso al fondo di funzionamento è garantito a tutti gli specializzandi sotto forma di bando aperto alle idee progettuali, alle proposte di innovazione scientifica e didattica e all'incentivazione della formazione in itinere dello specializzando.

Per tale ragione, si propone la composizione di una commissione, formata da n.2 componenti nominati dalla Consulta degli Specializzandi e n.3 componenti nominati da Rettore, con apposito supporto amministrativo nominato dal Direttore Generale, al fine di valutare le proposte progettuali e assegnare i contributi ritenuti congrui rispetto alla richiesta.

Il limite massimo finanziabile, per ciascuno specializzando, all'interno del medesimo anno accademico, è di euro 5.000 annui. Progetti presentati da due o più specializzandi sono anch'essi posti con importo massimo richiedibile di euro 5.000 annui. Ogni proposta progettuale deve prevedere, in analogia a quanto previsto per simili richieste all'interno di questo Ateneo:

- autorizzazione da parte di un docente afferente al consiglio di scuola di specializzazione;
- dichiarazione di responsabilità da parte dello specializzando;
- presentazione del progetto o della proposta inoltrata, incluse date e luogo di svolgimento della stessa, nonché eventuale accettazione definitiva della sede/Ente ospitante;
- business plan dettagliato delle spese da sostenere per il progetto indicato, o per la partecipazione a eventi indicata

Le proposte progettuali possono essere inoltrate nel corso di due finestre temporali, rispettivamente aperte dal 15 aprile al 15 maggio e dal 15 ottobre al 15 novembre di ogni anno e vengono valutate dalla commissione non più tardi dei mesi di giugno, per la prima finestra, e di dicembre, per la seconda finestra.

In prima applicazione, la prima finestra di presentazione è immediatamente successiva alla pubblicazione del decreto di approvazione del presente regolamento.

Le proposte ammesse a valutazione devono, necessariamente, rientrare nei seguenti ambiti:

- partecipazione a progetti di ricerca e/o periodi di formazione, con eventuale quota di cofinanziamento;
- partecipazione a workshop, congressi, seminari organizzati da società scientifiche nazionali e internazionali con presentazione di lavori da parte dello specializzando e/o con eventuale quota di cofinanziamento;
- organizzazione di eventi sul territorio volti all'accrescimento delle conoscenze, nel rispetto della normativa vigente;

- organizzazione e/o partecipazione a corsi di formazione sul territorio volti all'accrescimento delle conoscenze, nel rispetto della normativa vigente.

Al fine di garantire le proposte qualitativamente più significative, la presentazione della proposta non costituisce alcun obbligo, né diritto ad eventuale quota finanziamento, rientrando tra i compiti propri della commissione la valutazione delle progettualità e l'eventuale determinazione del corrispettivo economico a parziale/totale ristoro delle piano di spese proposto.

Per qualsivoglia progettualità finanziata, che non veda portato a compimento il proprio scopo, lo specializzando responsabile della proposta ha l'obbligo di restituire ogni somma ricevuta da questa Università entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione di un avviso da parte della competente struttura, pena la riscossione forzata secondo la normativa di riferimento.

Ogni specializzando è tenuto a rendicontazione delle spese effettive entro e non oltre un semestre accademico rispetto allo svolgimento dell'attività finanziata ed, eventualmente, tenuto alla restituzione delle somme in avanzo rispetto a quanto preventivato.